



IL TRIBUNALE DI SPOLETO
UFFICIO FALLIMENTARE
DECRETO

PROC. N. 35-1/2023 RUOLO PROC. UNITARIO

Il Giudice, dott.ssa Sara Trabalza,

Letta la proposta formulata ai sensi degli artt. 67 e seg.ti del d.lgs. 14/2019, da FABI CLAUDIA E BERNARDINI MARCELLO, mediante ricorso proposto in data 18.04.2023, rappresentati e difesi dall'Avv. Gaetano Puma, giusta delega in calce al ricorso;

esaminata la relazione particolareggiata allegata al medesimo ricorso, ai sensi dell'art. 67 CCII, a firma del professionista nominato in luogo di OCC, Dott. Marco Silvestrini, data 5.04.2023;

esaminata l'integrazione della predetta relazione depositata in data 26.05.2023 e richiamato il proprio precedente decreto del 21.04.2023;

ritenuto come la stessa soddisfi, quantomeno allo stato, i requisiti di cui agli artt. 67, 68 e 69 del d.lgs. 14/2019;

ritenuta la propria competenza, trattandosi di procedimento che, ai sensi dell'art. 67 d.lgs. citato si svolge dinnanzi al Tribunale in composizione monocratica;

ritenuto che nella fase preliminare di ammissione il Tribunale debba valutare la sussistenza dei presupposti giuridici (soggettivi ed oggettivi) richiesti dalla legge per ammissione alla procedura e, dunque, la qualifica di consumatore, la conformità del piano a disposizioni inderogabili di legge, nonché la correttezza formale e la completezza della documentazione allegata al ricorso;

osservato, dunque, che:

- a) Appaiono sussistere i presupposti per la qualifica di consumatori ai sensi dell'art. 2 lettera e) del d.lgs. 14/2019, in capo ai ricorrenti, trattandosi di persone fisiche che agiscono per scopi estranei alla attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale svolta (vedi *infra*);
- b) Gli stessi non risultano avere fatto ricorso negli ultimi cinque anni ai procedimenti di composizione della crisi, non risultano essere stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, né risultano avere beneficiato della esdebitazione per due volte ovvero non risultano avere determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode ai sensi dell'art. 69 comma 1 del d.lgs. 14/2019, alla luce delle circostanze analiticamente esposte in ricorso per ciascuno dei componenti il nucleo familiare;
- c) I debitori si trovano in una situazione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 lettera c) del d.lgs. 14/2019, ovvero sia in stato di crisi o di insolvenza relativi a debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alle altre procedure liquidatorie previste



dalla legge per il caso di crisi o di insolvenza, come attestato dalla relazione del professionista nominato Dott. Marco Silvestrini; gli stessi, infatti, ai sensi dell'art. 2 lettera b) del d.lgs. citato, non sono in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, per quanto chiarito in ricorso;

- d) non risultano posti in essere atti dispositivi del patrimonio da parte del debitore nell'ultimo quinquennio, né sussistono atti del debitore impugnati dai creditori ovvero in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

osservato, in particolare, in relazione al requisito sub a), richiamandosi previamente il proprio precedente decreto del 21.04.2023, che:

relativamente alla nozione di consumatore, anteriormente alla modifica introdotta dal d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, la Suprema Corte, con pronuncia n. 1869/2016 aveva posto l'attenzione sulla omogeneità del comparto debitorio, facendo rientrare nella relativa nozione non solo *“il consumatore sovraindebitato che non sia o non sia mai stato né imprenditore né professionista”* ma anche **“chi lo sia stato e però non lo sia tuttora ovvero con chi lo sia tuttora ma non annoveri più tra i debiti attuali quelli un tempo contratti in funzione di sostentamento ad una di quelle attività”** (cfr. Cass. 2016/1869).

Nella lettura della S.C., la qualità sistematico-teleologica di imprenditore o professionista non sembrava dunque astrattamente ostativa per l'accesso al piano del consumatore, assumendo rilievo, per l'istante *“una specifica qualità della sua insolvenza finale, in essa cioè non potendo comparire obbligazioni assunte per gli scopi di cui alle predette attività ovvero comunque esse non dovendo più risultare attuali”*.

In ambito europeo, un generale ampliamento della nozione di consumatore risulti fornito dalla Giurisprudenza Comunitaria, a seguito di ricorso in cui nell'atto di costituzione, l'opponente sollevava l'eccezione di incompetenza territoriale del tribunale adito quale garante della società debitrice: **il caso posto al vaglio della Corte di Giustizia nella causa 534/2015 è stato infatti risolto esprimendosi nel senso dell'applicabilità alla garanzia fideiussoria delle norme sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori.**

La Corte ha statuito che sia assolutamente irrilevante, nel merito, l'oggetto del negozio giuridico ai fini dell'applicabilità della tutela del consumatore al garante, negando che la nozione di “consumatore” o di “professionista” potesse essere assegnata soltanto sulla base del rapporto di accessorietà con il contratto “garantito”.

Successivamente, la stessa giurisprudenza di Legittimità ha consentito l'ingresso di tali principi anche nell'ordinamento interno, con ordinanza n. 742/2020 della Suprema Corte, nella quale si evidenzia come il carattere di accessorietà del contratto di fideiussione non incida sul piano della qualifica dell'attività di uno dei contraenti, in quanto ciò che rileva per l'identificazione del fideiussore nell'alveo protettivo del consumatore è che il contratto sia stato stipulato per finalità non inerenti lo svolgimento di attività professionale del terzo garante, secondo quanto previsto dal criterio generale di cui all'art. 3 comma 1 let. A) Codice consumo.



In ambito nazionale, l'art. 6 c. 2, lett. b) l. 3/2012, successivamente riformato per effetto della entrata in vigore del D.L. 137/2020, convertito in L.18/12/2020 n.176, ha ampliato la nozione di "consumatore", prevedendo che rientri nel novero del "*consumatore: la persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per debiti estranei a quelli sociali*".

Scomparso l'avverbio "esclusivamente", è consumatore, la persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. La medesima nozione è ripresa all'art. 2 comma 1 lett. E) del Codice della Crisi (d.lgs. 14/2019), alla cui disciplina è soggetta la presente procedura, con la conseguenza per la quale è possibile rifarsi, per la esatta portata della nozione di consumatore, anche alla giurisprudenza di merito formatasi antecedentemente alla entrata in vigore di detta disposizione.

Accedendosi, dunque, ad un primo orientamento di merito, anche in presenza di crediti di natura mista (ossia tanto di natura imprenditoriale e/o professionale che non), ricorrerebbe la qualifica di consumatore, doendosi avere riguardo alla qualità dei debiti da ristrutturare che connotano la proposta in sé considerati ed alla loro composizione finale.

Ne consegue che anche se per consumatore deve letteralmente intendersi, la persona fisica che ha assunto obbligazioni per scopi estranei all'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta, tale conclusione non parrebbe poter essere inficiata allorché i debiti siano (anche) **parzialmente riconducibili all'attività imprenditoriale, doendosi comunque tenere conto della composizione complessiva del debito.**

In linea con tale conclusione si pongono taluni precedenti di merito, i quali ritengono ammissibile che attraverso il piano del consumatore si proponga, oltre alla ristrutturazione di debiti privati e consumeristici anche di quelli maturati nell'esercizio dell'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta, a condizione che si tratti di debiti pregressi e che l'attività professionale sia cessata non più proseguita (cfr. Tribunale di Napoli Nord, decreto del 26.03.2021, Tribunale di Caltanissetta, decreto dell'1.06.2022, Tribunale di Grosseto, decreto del 22.06.2021).

Nello specifico, si è ritenuto di riconoscere la qualità di consumatore non in relazione all'attività svolta ma in ragione del titolo delle obbligazioni inadempite che hanno determinato lo squilibrio finanziario, patrimoniale ed economico del soggetto.

Si è detto, allora, che l'interpretazione sistematica del concetto di consumatore sia quella del soggetto:

a)che non ha mai svolto l'attività di imprenditore;

b)che svolge l'attività di impresa, come i soci di società di persone, che voglia regolare con il piano solo i debiti strumentali al soddisfacimento di interessi personali;

c)che ha svolto l'attività di impresa e che non la svolga in futuro e che voglia regolare con il piano sia debiti inerenti la pregressa attività economica sia debiti personali. Invero, in questo caso solo si giustifica l'esclusione del voto dei creditori non ricorrendo la necessità



dell'approvazione degli stessi per la permanenza nel mercato del soggetto sovraindebitato...

– cfr. Tribunale di Napoli Nord, precedentemente richiamato.

Pare doveroso evidenziare, al riguardo, come all'orientamento sopra citato risulti, invero, contrapporsi altro orientamento di merito che, in presenza di debiti, per così dire "misti", esclude la ricorribilità al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, facendo leva sulla qualità dell'obbligazione assunta ed escludendo che ricorra la qualità suddetta anche in caso di attività imprenditoriale cessata (Trib. Ancona, decreto del 2.03.2023, Tribunale di Genova, decreto del 13.12.2022, Tribunale di Bologna, decreto del 30.12.2022).

Secondo tali precedenti, in tali ipotesi ed in presenza di debiti misti, lo strumento da intraprendere per la soluzione della propria crisi, sarebbe quello della procedura di concordato minore prevista dagli artt. 74 e seg.ti CCII, mentre, in caso di attività imprenditoriale cessata ai sensi dell'art. 33 co. 4 CCII, l'unica strada percorribile risulterebbe essere quella della liquidazione controllata di cui agli artt. 268 e seg.ti CCII.

Tanto premesso, con diretto riferimento al caso di specie, dalla relazione depositata dal professionista nominato in luogo di OCC, Dott. Marco Silvestrini, integrata in data 26.05.2023 emerge come la genesi dell'indebitamento dei ricorrenti sia da ricollegare, pressoché integralmente, alla contrazione di obbligazioni fideiussorie nella qualità di soci di s.r.l.

Il dettaglio delle predette obbligazioni, con elenco dei creditori, risulta il seguente:

"2 Worlds s.r.l. (cessionaria del credito Banca Popolare di Spoleto) Credito ipotecario di 1° grado derivante da fidejussione prestata da Bernardini e Fabi su rapporto di conto corrente e garanzie della società Bernardini s.r.l., ipoteca iscritta in virtù di decreto ingiuntivo. Il debito è costituito da saldo di conto corrente € 22.449,63 e credito di firma per garanzia prestata dalla banca ed escussa € 30.000,00 ;

Penelope spv (cessionaria del credito Carispa, poi Intesa spa) Credito ipotecario di 2° grado derivante da: mutuo fondiario stipulato con atto Notaio Pirone in data 22.5.2009 dell'importo di € 350.000 della durata di anni 25, rata € 2.350 c.a., mutuatario BERNARDINI s.r.l. Garanti e datori di ipoteca Bernardini Marcello e Fabi Claudia; Credito chirografario derivante da garanzia rilasciata in data 22.5.2009 su conto corrente intestato a Bernardini s.r.l. fino alla somma di € 65.000, somma a sofferenza € 33.373,60;

Agenzia Entrate Riscossione Credito derivante da contributi previdenziali, imposte sul reddito, tasse locali, in particolare il debito verso l'INPS riguarda contributi previdenziali commercianti relativi agli anni dal 2011 al 2013 dovuti in relazione alla posizione di soci delle società;

Fallimento So.Ri.Tel Credito derivante da azione di responsabilità intentata dalla curatela contro Bernardini Marcello in qualità di amministratore (sentenza Tribunale di Spoleto 506/2018 del 18.6.2018);

Coop Centro Italia Credito derivante da garanzia prestata da Bernardini Marcello su contratto di locazione del negozio presso il centro commerciale Agorà di Foligno, a favore della società Giotel srl".

Ne deriva come i ricorrenti risultino principalmente debitori in forza di contratti di fideiussione dagli stessi stipulati nella qualità di soci di s.r.l., a garanzia delle obbligazioni assunte, appunto, dalle società (da tempo inattive e cessate) di cui erano soci, dovendosi ritenere, nella accezione sopra



indicata e sulla scorta della giurisprudenza comunitaria citata, come ricorra la nozione di consumatore, in quanto ciò che rileva per l'identificazione del fideiussore nell'alveo protettivo del consumatore è che il contratto sia stato stipulato per finalità non inerenti lo svolgimento di attività professionale del terzo garante, secondo quanto previsto dal criterio generale di cui all'art. 3 comma 1 let. A) Codice consumo.

Al contempo, per le residue obbligazioni relative ai debiti indicati dalla Agenzia Entrate Riscossione, difetta l'attualità della qualifica di imprenditore, trattandosi di debiti risalenti agli anni 2011 e 2013, dovuti alle posizioni di soci da tempo cessate.

Nello specifico, nella integrazione del 26.05.2023, con riferimento alle predette società si legge quanto segue: "*SOCIETA' PARTECIPATE: Giotel s.r.l. c.f. 05843471003 da cui deriva il debito verso Coop Italia, inattiva e senza patrimonio ultimo bilancio depositato anno 2011; Soritel s.r.l. c.f. 02188810549 da cui deriva il debito verso la procedura concorsuale "Fall. Soritel srl" fallita; Bernardini s.r.l. c.f. 02569050541 da cui deriva il debito verso BPS (2Worlds) Inattiva dal 2012 e priva di patrimonio, ultimo bilancio depositato anno 2011...*" (invitandosi a produrre nel prosieguo le relative visure camerali).

Sulla scorta di quanto precede, ritenuto, quantomeno allo stato, che ricorrano i requisiti di accesso, dal punto di vista soggettivo alla invocata tutela, dispone procedersi oltre;

considerato che la relazione particolareggiata dell'OCC, Dott. Marco Silvestrini, ai sensi dell'art. 68 comma 2 d.lgs. 14/2019, lettere a), b), c) e d) contiene la indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;

rilevato, ancora, come la domanda proposta risulti completa dei documenti di cui al comma 2 dell'art. 67 d.lgs., indicando: tutti i creditori di ciascun ricorrente, con specificazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni (assenti); la consistenza e la composizione del patrimonio di ciascun ricorrente; le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, la indicazione delle entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con indicazione specifica di quanto occorre al mantenimento della famiglia;

Visto l'art. 70 d.lgs. 14/2019, ritenuto come la proposta ed il piano presentati siano ammissibili

DISPONE

Che sia data pubblicazione di entrambi (proposta e piano) sul sito internet <http://fallimentispoletto.com> e che ne sia data, altresì, comunicazione entro trenta giorni, a cura del professionista nominato in luogo di OCC, a tutti i creditori, COMUNICAZIONE CHE SI DISPONE DI INTEGRARE VERSO I CREDITORI, UNENDOVÌ IL PRESENTE DECRETO.

AVVISA CHE

Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, i creditori devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata. In mancanza, le successive comunicazioni sono effettuate mediante deposito in cancelleria.



Nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione.

DISPONE CHE

Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 dell'art. 70 del d.lgs. 14/2019 (ovvero entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione di osservazioni da parte dei creditori), il professionista nominato in luogo di OCC, Dott. Marco Silvestrini, sentito il debitore, riferisca al giudice, mediante relazione scritta e proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie, trasmettendo le eventuali osservazioni pervenute dai creditori secondo le modalità di cui al citato comma 3 (CHIARENDO SIN DA ORA CHE DETTO ADEMPIMENTO DOVRA' AVVENIRE SENZA ALCUN SOLLECITO O PREVENTIVA RICHIESTA DEL TRIBUNALE, MA SEMPLICEMENTE SULLA SCORTA DI QUANTO ORA DISPOSTO).

RISERVA

All'esito degli adempimenti di cui ai punti che precedono la decisione in relazione alla eventuale omologazione del piano.

AVVISA CHE

ai sensi dell'art. 70 comma 7 d.lgs. 14/2019 *"Il giudice, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza e ne dispone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC. Con la stessa sentenza dichiara chiusa la procedura. 8. La sentenza di omologa è comunicata ai creditori ed è pubblicata entro quarantotto ore a norma del comma 1. La sentenza è impugnabile ai sensi dell'articolo 51"* e che, ai sensi del comma 10 della medesima disposizione *"..In caso di diniego dell'omologazione, il giudice provvede con decreto motivato e dichiara l'inefficacia delle misure protettive accordate. Su istanza del debitore, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, dichiara aperta la procedura liquidatoria ai sensi degli articoli 268 e seguenti"*.

DISPONE

Vista l'istanza del debitore per come formulata in ricorso, la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, quali nella specie la procedura esecutiva immobiliare n. 220/2014 Es. Imm. pendente dinnanzi al Tribunale di Spoleto, oltre che il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio di ciascun ricorrente

DISPONE

Ai sensi dell'art. 68 comma 5 d.lgs. 14/2019, la sospensione, ai soli effetti, del concorso, del corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o da privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855 commi secondo terzo del codice civile;

DISPONE

il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da parte dei debitori.



AVVISA CHE

Le misure protettive sono revocabili su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode.
In tal caso, le istanze possono essere presentate anche da un creditore o dal pubblico ministero.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai ricorrenti ed al professionista nominato.

Spoleto, 6.06.2023

Il Giudice del.
Dott.ssa Sara Trabalza

